

Le *Pauli Sententiae* e le loro *interpretationes* nel contesto della *Lex Romana Visigothorum*

Lorena Atzeri

(Università degli Studi di Milano)

Sommario: 1. Premessa – 2. Alcuni interrogativi – 3. Le ragioni di una scelta – 4. I criteri di selezione – 5. Le *interpretationes* alle PV – 6. La funzione delle *interpretationes* alle PV – 7. Il rapporto tra le *Pauli Sententiae* e le altre fonti nella LRV – 7.1 *Pauli Sententiae* ed EG – 7.2 *Pauli Sententiae* e CThV – 8. La clausola ‘*hic de iure addendum*’ – 9. Conclusioni

1. Premessa

Dopo aver portato a termine un imponente studio analitico e un’esposizione sistematica del diritto contenuto nella *Lex Romana Visigothorum*¹ (LRV)², nota anche come *Breviarium Alaricianum*³, a conclusione della sua carriera accademica Max Conrat volle concentrarsi in particolare sulla disamina delle opere giurisprudenziali più significative accolte nella compilazione alariciana: l’*Epitome Gai*⁴ e,

¹ M. CONRAT (COHN), *Breviarium Alaricianum. Römisches Recht im Fränkischen Reich in systematischer Darstellung*, Leipzig, 1903 (rist. Aalen, 1963).

² Di seguito saranno adottate le seguenti sigle: LRV = *Lex Romana Visigothorum*; PV = epitome visigotica delle *Pauli Sententiae*; PS = *Pauli Sententiae*; EG = *Epitome Gai*; C.Th. = *Codex Theodosianus*; CThV = epitome visigotica del *Codex Theodosianus*; Nov./Novv. = *Novella/Novellae*; itpr./itprs. = *interpretatio/interpretationes*; Comm. = *Commonitorium Alarici*.

³ Nei manoscritti, la compilazione visigotica è più spesso definita alternativamente come *Lex Romana*, *Liber legum (Romanarum)* o *Liber iuris*, mentre la definizione *Breviarium (Alarici)* è stata adottata nel XVI sec. dai giuristi umanisti Jean du Tillet (Tilius) e Antoine Leconte (Contius), sulla scorta della testimonianza di alcuni manoscritti contenenti, in realtà, solamente degli estratti della LRV: cfr. F.C. v. SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, vol. II, Wiesbaden, 1834² [rist. Bad Homburg, 1961] 45; G. HÄNEL, *Praefatio a Lex Romana Visigothorum. Ad LXXXVI librorum manu scriptorum fidem recognovit ...*, Lipsiae, 1849, VI nt. 6; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, Leipzig, 1888, 309 e ntt. 5-7.

⁴ M. CONRAT (COHN), *Die Entstehung des Westgothischen Gaius*, Amsterdam, 1905. Oltre che dell’ed. Hänel, Conrat precisa nell’introduzione (1) di essersi servito anche dell’ed. di P. KRÜGER, *Pauli libri quinque Sententiarum*, in P. KRÜGER, Th. MOMMSEN, G. STUEMUND (edd.), *Collectio librorum iuris anteiustiniani*, vol. II, Berolini, 1878, i cui frammenti ricavati dalla LRV sono stati da Krüger stesso sottoposti talvolta a revisione critica.

soprattutto, le *Pauli Sententiae*, alle quali lo studioso ha dedicato una trattazione estensiva che ha visto la luce nel 1907⁵. In questo studio della maturità, Conrat ha per primo analizzato nel dettaglio e con grande lucidità ogni possibile aspetto dell'estratto delle *Pauli Sententiae* realizzato dai compilatori alariciani⁶, nonché delle *interpretationes* che accompagnano le singole *sententiae*. Questo può essere considerato il primo studio approfondito di tale fonte⁷ a seguito della realizzazione dell'edizione standard della LRV ad opera di Gustav Hänel, pubblicata nel 1849⁸.

La LRV costituisce il principale mezzo di trasmissione, sia pure in forma incompleta, dell'operetta che va sotto il nome di *Pauli Sententiae* (PS)⁹. Che le *Pauli Sententiae* 'visigotiche' (PV) rappresentino un estratto, o florilegio¹⁰, rispetto all'opera paolina (o pseudopaolina)¹¹ originaria, è noto da secoli: lo rivela

⁵ M. CONRAT (COHN), *Der Westgotische Paulus. Eine Rechthistorische Untersuchung*, Amsterdam, 1907. In esso, l'Autore si riferisce alle PV come al 'documento più ampio e più importante per la storia del diritto privato romano in Occidente alla fine dell'età imperiale' (2).

⁶ Si preferisce adoperare qui questa espressione piuttosto che quella di 'compilatori visigoti', adottata anch'essa in letteratura, nella consapevolezza che quella della loro identità e nazionalità rappresenta ancora una questione aperta. Per SAVIGNY, *Geschichte*, vol. II cit., 41, 45, non vi era alcun dubbio che essi fossero romani. Di "giuristi gallo-romani" parlano E. VOLTERRA, *Sull'uso delle sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianei*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano* (Bologna, 17-20 aprile 1933), vol. I, Pavia, 1934, 33-165, spec. 37, e B. PARADISI, recens. a M. Kaser, F. Schwarz, *Die Interpretatio zu den Paulussentenzen*, in *SDHI*, 22, 1956, 437-440, spec. 440, il quale precisa: "È chiaro che qui per visigoti s'intende l'ultima generazione della scienza postclassica della Gallia di fronte ad una generazione precedente ed al suo lavoro, perché ormai nessuno può più dubitare che i compilatori appartenessero alla popolazione romana".

⁷ Sulle reazioni – o meglio, sull'assenza di reazioni – dei contemporanei cfr. H. NEHLSSEN, *Alarich II. als Gesetzgeber: Zur Geschichte der Lex Romana Visigothorum*, in *Studien zu den germanischen Volksrechten. Gedächtnisschrift für Wilhelm Ebel*, Frankfurt a.M., 1982, 143-203, spec. 145 ss.

⁸ Vd. *supra* nt. 3.

⁹ Numerose sono le ricostruzioni palinogenetiche di quest'opera. Accanto a quelle contenute nelle usuali collezioni di fonti, si segnalano qui le più recenti: E. LEVY, *Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca/New York, 1945 (limitata ai primi 6 titoli del libro I); M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova, 1995; D. LIEBS, *Die pseudopaulinische Sentenzen II*, in *ZRG RA*, 113, 1996, 132-242.

¹⁰ Una "geistlose Abkürzung", secondo il giudizio (negativo) di SAVIGNY, *Geschichte*, vol. II cit., 57.

¹¹ Come da ultimo fermamente sostenuto da D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Africa, mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, Berlin, 2005², 41-44. Revisioni delle teorie di Liebs, ma non dell'idea che le PS non siano state composte dallo stesso Paolo, in I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, contenente anche (20-77) un'accurata disamina della rilevante letteratura e delle diverse opinioni espresse dalla dottrina, accompagnata da utili 'tavole riassuntive'.

l'esistenza di ulteriori frammenti pervenuti attraverso altre collezioni giuridiche romane (*Vaticana Fragmenta*, *Collatio*, *Consultatio* e, soprattutto, il Digesto di Giustiniano), ma assenti nella versione elaborata per la LRV; lo rivelano, inoltre, diverse integrazioni contenute nelle Appendici alla LRV presenti in alcuni manoscritti, in particolare nel famoso *codex Vesontinus* adoperato da Cujas (e poi perduto)¹², che ha restituito numerose *sententiae* paoline¹³, alcune di esse in forma più estesa rispetto a quella già nota attraverso il Breviario, altre invece non altrimenti conosciute¹⁴. Nella prima metà dell'Ottocento, il giovane e brillante giurista tedesco Karl Ludwig Arndts indicava, nella prefazione alla propria edizione critica delle PS¹⁵, come di 1:3 o 1:4 il rapporto tra il materiale noto (e dunque non solo la selezione alariciana, ma anche ciò che delle PS era sopravvissuto altrove) e l'opera originaria¹⁶. Quanto al rapporto tra le sole PV e l'opera originaria, invece, secondo i calcoli di Krüger esso si attesterebbe su un valore di 1:6¹⁷.

¹² Su di esso Th. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, vol. I, *Pars prior: Prolegomena*, Berlin, 1905, LXIX ss.; J.M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid, 2014, 159-167; da ultimo L. VIAUT, *Jacques Cujas et le «Codex Vesontinus». Réflexion et nouveaux éléments de recherche sur un code de droit romano-barbare disparu*, in *Francia*, 48, 2021, 237-258.

¹³ Cujas stesso menziona “près de CC.” (‘quasi 200’) nuove *sententiae* in una lettera del 13 luglio 1581 indirizzata a Pierre Pithou e tutt'ora conservata (BNF, coll. Dupuy, vol. 700, 29r [olim 23]): il relativo passaggio si trova trascritto in MOMMSEN, *Prolegomena* cit., LXIX. Il numero CC è spesso usato (anche se meno frequentemente di ‘DC’) nella letteratura latina antica – Plauto, Catullo, Orazio – per indicare genericamente un numero notevole; è possibile che Cujas lo adoperi nello stesso senso. Il fatto che nella lettera la parola ‘près’ abbia sostituito un ‘plus’, poi cancellato, indica che il conteggio non era ancora stato fatto con precisione. Nelle sue *Observationes et Emendationes* (lib. XXI.11, 13, 15-19, 21-22) Cujas pubblicherà diverse nuove *sententiae* (e rubriche) tratte dal *Vesontinus*. Integrazioni sono contenute anche nella sua edizione 1586 delle PS (unitamente al Teodosiano e a numerose altre fonti). Nelle attuali ricostruzioni delle PS si contano circa 70 *sententiae* tratte (anche) dal *codex Vesontinus*.

¹⁴ Altre *sententiae* sono pervenute attraverso il c.d. *Fragmentum Leidense*; sporadicamente anche attraverso fonti insolite (uno scholio di Taleleo ai Basilici; un'annotazione nel PSI 1182, o ‘Gaio di Ossirinco’; una citazione nei *Gromatici veteres*). Sulla tradizione testuale delle PS, da ultimo RUGGIERO, *Ricerche* cit., 79-99.

¹⁵ *Iulii Paulli Receptarum Sententiarum ad filium libri quinque cum interpretatione Visigothorum. Recognovit ... Ludovicus ARNDTS I.U.D. Adiecit scripturae varietatem ex codd. Mss. Gust. HAENELIUS*, Bonnae, 1833.

¹⁶ *Idem*, X: “... ut vix tertiam quartamve genuini opusculi partem superesse putaverim, annumeratis etiam iis sententiis, quas ex aliis fontibus servatas habemus ... has mutilas Paulli sententias esse, omnes mecum consentient”. Tale edizione si trova riproposta nel *Corpus iuris romani anteiustiniani. Consilio professorum Bonnensium Ed. BÖCKING, A. BETHMANN-HOLLWEG, et dum in vivis erat Ed. PUGGÉ institutum ...*, vol. I, Bonnae, 1841: *Iulii Paulli Receptarum Sententiarum ad filium libri quinque, cura Ludovici ARNDTS*. Tuttavia, nella prefazione (datata 1832) a questa edizione di tale calcolo non si fa parola.

¹⁷ KRÜGER, *Geschichte der Quellen* cit., 246. Maggiore prudenza mostra CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 10: „In welchem Masse der Westgothische Gesetzgeber die Sentenzen des Paulus ausgezogen hat, lässt sich nicht einmal annähernd feststellen“.

2. Alcuni interrogativi

La presenza delle PS nella LRV ha posto, e continua a porre, diversi interrogativi. Anzitutto: perché Alarico II avrebbe scelto di inserire nella propria compilazione anche un estratto delle PS? In che misura la versione delle PS utilizzata corrisponde a quella originaria? Per quale motivo le *sententiae* selezionate sono accompagnate dalle c.d. *interpretationes*? È possibile intravedere un rapporto, o meglio ancora un'interazione, tra le PV (e le rispettive itprs.), da un lato, e le altre fonti racchiuse nella LRV? In sostanza, qual era, o avrebbe dovuto essere, la funzione delle PV nell'economia della LRV?

Tali quesiti non sono nuovi. Nel presente contributo si cercherà di fornire una panoramica delle soluzioni proposte in dottrina, tentando al tempo stesso di sottoporle a verifica.

3. Le ragioni di una scelta

Quanto alle ragioni della presenza delle PS, o meglio di un loro estratto, nella LRV, la risposta è facilmente intuibile: come già osservava Jean Gaudemet¹⁸ nel riferirsi in generale a tutte le fonti giuridiche romane accolte nella compilazione alariciana, esse – e dunque anche le PS – rappresentavano con ogni probabilità un'arma irrinunciabile nell'arsenale giuridico della Gallia della fine del V sec. d.C.

Che le PS abbiano goduto di grande fortuna nella tarda antichità, soprattutto nella prassi giudiziaria, e abbiano rappresentato uno dei compendi del diritto romano più diffusi e adoperati, è fatto ampiamente noto¹⁹: è appena il caso di ricordare la costituzione di Costantino del 327 (o 328)²⁰ d.C., che, utilizzando espressioni di grande lode e apprezzamento verso l'operetta, di cui viene messa soprattutto in risalto la chiarezza dello stile, ne aveva confermato la piena validità e utilizzabilità nei processi, riconoscendole valore normativo. La validità delle PS, com'è noto, veniva nuovamente confermata due secoli più tardi da Valentiniano III nella 'Legge delle citazioni' del 426 d.C. (C.Th. 1.4.3), che stabiliva anzitutto

¹⁸ J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Épitomes*, IRMAE pars I, 2b, aa β, Milano, 1965, 21.

¹⁹ Una recente disamina di quest'aspetto in RUGGIERO, *Ricerche* cit., 139-194.

²⁰ C.Th. 1.4.2 (327 [?] Sept. 27): *Universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur*. Della correttezza della data dubitava già Mommsen; propende per il 328 O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919 (rist. Frankfurt a.M., 1984), 178.

il canone delle opere giurisprudenziali di cui era consentita la *recitatio* in giudizio. Dopo aver indicato anche Paolo tra i cinque giuristi ‘eletti’, tale costituzione si chiude con una disposizione riferita esplicitamente alle PS, di cui riconosce la perdurante validità²¹, a testimonianza della loro utilità e del costante impiego nei contesti giurisdizionali e forensi.

La fortuna delle PS, tanto in Occidente quanto in Oriente, è inoltre ampiamente attestata dall'utilizzazione dell'opera all'interno delle collezioni sopra menzionate e, soprattutto, dalla sua ampia recezione all'interno del Digesto (ca. 254 *sententiae* distribuite su 126 passi)²². Significativo è il fatto che l'anonimo giureconsulto autore della *Consultatio*, composta dopo il 438 (data di entrata in vigore del Codice Teodosiano) ma con ogni probabilità ancora sotto il regno congiunto di Valentiniano III e Teodosio II, accanto ai tre codici pregiustiniani abbia adoperato unicamente le PS quale opera rappresentativa degli scritti giurisprudenziali. Ciò è tanto più rilevante in quanto si colloca in un'epoca di declino della preparazione giuridica, quantomeno in Occidente: Valentiniano III sottolineerà nel 451, a proposito dell'Italia, la scarsità di avvocati e di giudici dotati di solide conoscenze giuridiche²³. Quanto invece all'Oriente, accanto ai compilatori giustiniani anche il giurista Taleleo si è servito di questa fonte citandola nei propri lavori, come testimonia uno scolio ai Basilici²⁴.

Tornando alla ‘Legge delle citazioni’, sebbene quest'ultima sia stata accolta anche nel Breviario²⁵ senza subire modifiche, l'*interpretatio* che l'accompagna introduce significative novità:

Itrp. a CThV 1.4.1. (= C.Th. 1.4.3)

... Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus.

²¹ C.Th. 1.4.3 [= CThV 1.4.1] (426 Nov. 7): (...) *Pauli quoque sententias semper valere praecipimus*. Tale disposizione, in effetti, si spiega solo se si ritenga che le PS non fossero considerate un'opera direttamente ascrivibile al giurista Paolo, ai cui scritti era stato appena riconosciuto, nella medesima legge, il crisma della recitabilità in giudizio.

²² Secondo i calcoli di VOLTERRA, *Sull'uso cit.*, 38 ss.

²³ Nov. Val. 32.6 (451 Ian. 31): *Et caudicos et iudices defuisse hodieque gnaros iuris et legum aut raro aut minime reperiri*.

²⁴ BS 8.1.36 = PS 1.1c.1.

²⁵ Sulle ragioni di tale inserimento e sui problemi da esso posti, cfr. F. EBRARD, *Sulla legge delle citazioni nel Breviario Alariciano*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto romano* (Verona, 27-29 settembre 1948), vol. I, Milano, 1953, 75-86; più di recente M. CARINI, *Aspetti della Lex Romana Visigothorum*, in *BIDR*, 101/102, 1998/99, 585-589; A.C. FERNÁNDEZ CANO, *Una explicación de la presencia de CTh. 1.4.3 en la "Lex Romana Wisigothorum"*, in *Index*, 30, 2002, 289-303.

... Ma, tra tutti questi giureconsulti, abbiamo selezionato da Gregoriano, Ermogeniano, Gaio, Papiniano e Paolo quanto ritenuto necessario alle cause del tempo presente.

Al canone indicato da Valentiniano, l'itpr. sovrappone qui i cinque giuristi eletti piuttosto dal legislatore visigoto, le opere dei quali (in forma di estratto), in quanto ritenute necessarie nell'età di composizione del Breviario, avrebbero potuto essere utilizzate in giudizio. Come è stato già osservato in dottrina²⁶, non può esservi alcun dubbio circa il fatto che, a differenza di altre itprs. al CThV, quella in esame – o quantomeno quest'ultima frase – sia da attribuirsi senz'altro al compilatore alariciano: la selezione ivi indicata coincide, difatti, con gli autori delle opere incluse nella parte della LRV contenente gli *iura*, e cioè: Gaio, rappresentato dalla parafrasi delle sue *Institutiones*²⁷ che va sotto il nome di *Epitome Gai*, o *Liber Gai*; Paolo, rappresentato dall'estratto delle PS; Papiniano, rappresentato 'simbolicamente'²⁸ da un frammento tratto dai suoi *Responsa*; nonché Gregoriano (o Gregorio) ed Ermogeniano, i quali vengono qui in considerazione quali *iuris consultores*, rappresentati dai rescritti imperiali estratti dai rispettivi codici eponimi²⁹. La selezione visigotica, avente di mira solo quanto "necessario alle cause del tempo presente", pur superando le disposizioni di Valentiniano III ne recepisce il principio circa gli *iura* recitabili in giudizio, realizzando in certo qual modo, seppure in forma modesta e per il solo regno visigoto, quella parte dell'originario programma codificatorio di Teodosio II³⁰ prefigurante una raccolta che integrasse *leges* e *iura*, opera che a suo tempo non era stata più realizzata.

²⁶ Ad es. D. LIEBS, *Die Kodifizierung des römischen Strafrechts im Breviar Alarichs II*, in *MEFRA*, 125.2, 2013 (online), § 5.

²⁷ O forse la parafrasi di un loro estratto attualizzato, realizzato e adoperato nelle scuole di diritto, come ha ipotizzato per primo H. DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius. Ein Collegienheft aus dem Jahre 161 nach Christi Geburt*, Halle, 1869 (rist. Frankfurt, 1970) 121 ss. Tuttora fondamentale, inoltre, lo studio di G.G. ARCHI, *L'«Epitome Gai»*. *Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Milano, 1937 (rist. anast. Napoli, 1991), che ripropone tale teoria.

²⁸ KRÜGER, *Geschichte der Quellen* cit., 310, parla di un'inclusione "Ehren halber". Anche GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric* cit., 21, riteneva che questo frammento fosse "plus un hommage au prince de la Jurisprudence qu'un apport juridique d'importance".

²⁹ Decisiva per questa scelta sistematica sembra essere stata, secondo Liebs, la considerazione secondo cui i due codici di età diocleziana non solo fossero stati composti da due privati giuristi, ma mostrassero tale origine anche nella loro stessa denominazione: LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 3. A giudizio di KRÜGER, *Geschichte der Quellen* cit., 310, invece, l'inserimento dei due codici diocleziane nella parte del *ius* sarebbe stato suggerito più dal contenuto privatistico dei rescritti che dal carattere privato delle raccolte.

³⁰ C.Th. 1.1.5 (429 Mart. 26): ... *Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, ... noster erit alius* ... Su questo aspetto si veda da ultimo J.H.A. LOKIN, *Codifications of Late Antiquity: Exclusive and Universal* (a cura di Th.E. VAN BOCHOVE et al.), Groningen, 2023, 35-52; L. ATZERI, *Le costituzioni programma-*

Sono, quindi, anzitutto esigenze pratiche di sveltimento dei processi, le stesse che animano peraltro l'intera compilazione visigotica, a rendere indispensabile la presenza anche (di un estratto) delle PS, che da secoli costituivano non soltanto oggetto di studio scolastico e un utile sussidio per le parti e per i giudici nei tribunali, ma erano anche una fonte normativa ufficialmente riconosciuta, collocantesi anzi a pieno diritto accanto alle altre opere paoline. Eloquentemente in questo senso è l'itpr. a una costituzione di Giuliano in tema di dote:

Itpr. a CThV 3.13.2

Pacta inter maritum et uxorem, quae de dote inita sunt et cum lege concordant, haec lex sicut reliquas pactiones valere praecepit. De retentionibus vero, quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est **in Pauli sententiis sub titulo de dotibus** requirendum **aut certe in Pauli responsis sub titulo de re uxoria**.

Questa legge stabiliva che i patti tra marito e moglie, che sono stati conclusi relativamente alla dote e sono in accordo con la legge, dovessero valere al pari delle altre pattuizioni. Circa le *retentiones*, invero, poiché questa legge non ne tratta in modo evidente, occorre cercare nella giurisprudenza, e cioè **nelle Sententiae di Paolo sotto il titolo 'De dotibus' o senza dubbio nei Responsa di Paolo sotto il titolo 'De re uxoria'**.

In questa itpr., che ha attratto l'attenzione di molti studiosi, è fatto esplicito rinvio, al fine di integrare le nozioni relative alle *retentiones* a favore del marito, tanto alle PS quanto ai *Responsa* di Paolo, a testimonianza di come le due opere venissero poste nella pratica sullo stesso piano. Il compilatore alariciano, in modo più o meno consapevole, ha recepito entrambi i rinvii.

4. I criteri di selezione

Nella misura in cui sia possibile fare un confronto, ci si è chiesti in base a quali criteri sia stata operata la selezione dei passi delle PS. Occorre premettere che, come già osservava Conrat³¹, difficilmente quella utilizzata per produrre le PV sarà stata una versione delle PS completa e scevra da corruzioni testuali o modifiche più o meno intenzionali.

Una risposta a tale quesito non può non tener conto del fatto che la versione integrale originaria delle PS non è sopravvissuta, e che le *sententiae* giunte sino

tiche del Teodosiano: il progetto e il suo svolgimento (nel volume di *Atti del XIV Cedant 2018 "Il codice Teodosiano: redazione, trasmissione, ricezione"*, in corso di stampa).

³¹ CONRAT, *Der Westgothische Gaius* cit., 8 e nt. 17a.

a noi al di fuori delle PV sono per lo più pervenute (tranne qualche eccezione) anch'esse in forma indiretta attraverso altre collezioni giuridiche.

Questo aspetto è stato indagato anzitutto da Conrat³², il quale – avendo dimostrato con argomenti convincenti l'improbabilità dell'uso, da parte dei compilatori, di un più antico estratto³³ – ha cercato di individuare i criteri che li hanno guidati nella loro selezione. Pur avvertendo che difficilmente si potrà mai dare una risposta sicura al quesito, lo studioso era giunto alla conclusione che le omissioni troverebbero anzitutto la loro spiegazione, oltre che nella inattualità di certi contenuti giuridici, anche nel fatto che la materia tralasciata abbia trovato una disciplina nelle altre parti della LRV, per lo più nella EG ma anche nelle costituzioni estratte dai codici (con le rispettive itprs.) e nelle Novelle³⁴. Uno dei criteri-guida principali, dunque, sarebbe stato quello di evitare ripetizioni. L'intera operazione di selezione, pertanto, sarebbe stata effettuata nel quadro di un disegno unitario, il quale a sua volta implicherebbe un coordinamento tra le varie parti della LRV. A questo aspetto ha dedicato un'indagine anche Volterra³⁵, il quale ha messo in luce i diversi criteri selettivi adoperati dai compilatori alariciani e da quelli giustiniani.

Gli studiosi sono oggi d'accordo nel ritenere che il testo delle *sententiae* accolte nel Breviario non sia stato sottoposto ad alterazioni o parafrasi da parte dei compilatori alariciani. Una conferma di ciò sarebbe costituita dalla presenza stessa delle *interpretationes*: laddove i compilatori hanno ritenuto necessario operare aggiornamenti o integrazioni del contenuto delle *sententiae* selezionate, tali interventi hanno trovato posto, appunto, in sede di corredo ermeneutico³⁶. Operazioni di attualizzazione e adeguamento sono state realizzate, inoltre, attraverso l'omissione di quelle *sententiae*, o di parti delle stesse, ritenute non più applicabili. Infine, il mandato conferito ai compilatori parla solo di *electio*, *collectio* ed *explanatio*, o *interpretatio*³⁷ ('selezione', 'raccolta' e 'spiegazione o interpretazione'), e non anche di un potere di emendazione o alterazione del testo-base delle fonti escerpitate,

³² CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 17 ss.

³³ CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 3 ss.

³⁴ CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 17, 19, 21 ss., con diversi esempi.

³⁵ VOLTERRA, *Sull'uso* cit.

³⁶ Tra i numerosi esempi che si potrebbero addurre, indicativo è quello in tema di *integri restitutio* (PV 1.7.2): nella relativa itpr., tre volte e mezzo più ampia del testo esplicito, si precisa infatti che "*Hoc enim, quod per praetorem antea fiebat, modo per iudices civitatum agendum est*". Va inoltre segnalata l'itpr. a PV 5.21.1, la quale precisa che il riferimento al *templum* contenuto nel testo commentato deve essere ormai inteso nel senso di *ecclesia* (*Ista, quae de templo dicta sunt, de ecclesia loqui intelligenda sunt; de reliquo interpretatione non eget*).

³⁷ *Praescriptio* al Comm.: *In hoc corpore continentur leges sive species iuris ... electae et, sicut praereceptum est, explanatae*; Comm.: ... *Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis, haec, quae excerpta sunt vel clariori interpretatione composita ...*

sulla scia, ad esempio, dei poteri riconosciuti da Teodosio II ai propri compilatori³⁸. L'unico soggetto autorizzato a *corrigere* (le iniquità del diritto) è il sovrano³⁹.

5. Le *interpretationes* alle PV

Veniamo così alla questione relativa alla presenza delle *interpretationes* a corredo delle PV. Le *itprs.* visigotiche, che già avevano suscitato l'attenzione dei giuristi umanisti (peraltro molto critici verso la loro qualità)⁴⁰, a seguito della rivalutazione di Savigny⁴¹ sono state fatte oggetto sin dall'Ottocento di numerose indagini. Mentre Fitting⁴² e Lécrivain⁴³ avevano indagato il tema delle *itprs.* in generale, Conrat si era invece concentrato su quelle alle sole PV, sottoponendole a lunga e attenta analisi⁴⁴. Lo studio di Wieacker sui 'Lateinische Kommentare'⁴⁵, dedicato *in primis* alle *itprs.* al CThV⁴⁶, sfiora anch'esso il tema delle *itprs.* alle PV. Sull'argomento va inoltre segnalato un gradevole e poco noto articolo di Buckland⁴⁷ (su cui si tor-

³⁸ C.Th. 1.1.6 (435 Dec. 20): *Quod ut brevitate constrictum claritate luc[e]at, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et a[di]ciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem.*

³⁹ Comm.: ... *hoc quoque, quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus.*

⁴⁰ Su questo aspetto HÄNEL, *Praefatio* a LRV cit., XI, che però giudica 'iniqui' tali giudizi.

⁴¹ F.C. V. SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, vol. I, Wiesbaden, 1834² [rist. Bad Homburg, 1961], 302. Mostra di aderire a questo nuovo orientamento anche HÄNEL, *Praefatio* a LRV cit., X-XIII.

⁴² H.H. FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätern Kaiserzeit. II. Die sog. westgothische Interpretatio*, in ZRG, 11, 1873, 222-249.

⁴³ Ch. LÉCRIVAIN, *Remarques sur l'interprétation de la «Lex Romana Wisigothorum»*, in *Annales du Midi*, 1.2, 1889, 145-182.

⁴⁴ CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 37-248.

⁴⁵ F. WIEACKER, *Lateinische Kommentare zum Codex Theodosianus. Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex Theodosianus*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig, s.d. [ma 1935], 259-356.

⁴⁶ Su questo tema anche: A. CHECCHINI, *Studi storico-critici sulla «interpretatio» al Codice Teodosiano*, in *Scritti vari in memoria di Giovanni Monticolo*, Venezia, 1913, 71-121 (= *Scritti giuridici e storico-giuridici*, vol. I, Padova, 1958, 141-183, da cui si cita); G. FERRARI DALLE SPADE, *Osservazioni sulla trasmissione diplomatica del Codice Teodosiano e sulla interpretatio Visigotica*, Padova, 1915 (= *Scritti giuridici*, vol. II, Milano, 1954, 225-254); più di recente M. MEMMER, *Die Konstitutioneninterpretationen in der Lex Romana Visigothorum*, in *Gedächtnisschrift Herbert Hofmeister* (a cura di W. OGRIS, W.H. RECHBERGER), Wien, 1996, 443-459; L. DI CINTIO, *L'Interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus*, I. *Il libro IX*, Milano, 2013; L. DI CINTIO, *Nuove ricerche sulla Interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus. Libri I-II*, Milano, 2018 (il quale raccoglie anche altri studi della medesima Autrice sul tema).

⁴⁷ W.W. BUCKLAND, *The interpretationes to Pauli Sententiae and the Codex Theodosianus*, in *LQR*, 60, 1944, 361-365.

nerà tra poco), formulato con quello stile leggero e ironico che contraddistingue lo studioso britannico. Il tema delle *itprs.* è stato più di recente esaminato nuovamente da Kreuter⁴⁸ e da Matthews⁴⁹. Col crescere dell'interesse verso il diritto romano nell'Occidente tardoantico, le *itprs.* alle PV sono state fatte oggetto di una nuova edizione curata da Kaser e Schwarz⁵⁰, seguita, quasi un decennio dopo, da un'ampia e approfondita trattazione da parte di Schellenberg⁵¹, dedicata in prevalenza a indagare la loro origine e il rapporto col testo commentato.

Anzitutto, può meravigliare che il testo delle PS – e di conseguenza anche del loro estratto –, più volte lodato dai legislatori tardoantichi per la sua chiarezza ed eloquenza, sia stato ritenuto dal re visigoto come bisognoso di un ulteriore intervento chiarificatore. Senza volerci addentrare nella tuttora dibattuta questione circa la reale paternità dell'operetta (nonché dei suoi contenuti)⁵², la chiarezza e la limpidezza espositiva delle PS, già esaltate da Costantino (*libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos*) e che hanno di certo contribuito anch'esse alla fortuna dell'opera, sono effettivamente innegabili, soprattutto se messe a confronto con l'oscurità stilistica che caratterizza invece le opere di Paolo⁵³. È difatti noto che i testi del giurista severiano hanno spesso rappresentato, nei secoli, una sfida per i suoi interpreti, suscitando in molti di loro una frustrazione che non sempre è rimasta silenziosa⁵⁴. In un articolo di circa vent'anni fa⁵⁵, Berthold Kupisch sottolineava come, a partire dal tardo medioevo e ancora in età moderna, numerosi giuristi – tra i quali egli ricorda espressamente Fulgosius, Duarenus e Bynkershoek – inveissero apertamente nei loro scritti con-

⁴⁸ N. KREUTER, *Römisches Privatrecht im 5. Jh. n.Chr.: Die Interpretatio zum westgothischen Gregorianus und Hermogenianus*, Berlin, 1993.

⁴⁹ J.F. MATTHEWS, *Interpreting the Interpretations of the Breviarium*, in *Law, Society, and Authority in Late Antiquity* (a cura di R.W. MATHISEN), Oxford/New York, 2001, 11-32.

⁵⁰ M. KASER, F. SCHWARZ (edd.), *Die Interpretatio zu den Paulussentenzen*, Köln/Graz, 1956. Gli editori (4) avvertono, però, che questa “nuova edizione”, pur contenendo alcune nuove, sporadiche congetture, si basa in larga parte su quella di Hänel, al tempo stesso recependo alcune lezioni migliori tratte dalla precedente edizione di Arndts (vd. *supra*, nt. 15).

⁵¹ H. SCHELLENBERG, *Die Interpretationen zu den Paulussentenzen*, Göttingen, 1965. Si veda anche D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, 146 s.

⁵² Vd. *supra*, nt. 11.

⁵³ Un confronto tra lo stile delle opere di Paolo e quello (diverso e più semplice) delle PS già in E. LEVY, *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in *ZRG RA*, 50, 1930, 272-294.

⁵⁴ ARNDTS, *Praefatio a Iulii Paulli* cit., V ss. e nt. 12, segnala l'opinione di diversi studiosi ‘maledicenti’ che – basandosi su certe asperità della sua lingua – attribuivano a Paolo un'origine provinciale e una non piena conoscenza del latino.

⁵⁵ B. KUPISCH, *Paulus, schon wieder der „maledictus“ Paulus. Diesmal: Digesten 27,3,12 (8 brevis edicti)*, in *Ex iusta causa traditum. Essays in honour of Eric H. Pool* (a cura di R. VAN DEN BERGH), Pretoria, 2005, 190-214, spec. 190.

tro il giureconsulto romano e il suo stile poco comprensibile: “Maledetto Paolo, che parla sempre in un modo così oscuro che a malapena lo si capisce”⁵⁶, si lamentava ad esempio Fulgosius all’inizio del Quattrocento, che tanto volentieri avrebbe voluto avere il giurista romano ‘per le mani’!

Nel caso delle PV, il più delle volte l’interprete si limita in effetti a constatare che la relativa *sententia* non ha bisogno di spiegazioni: la formuletta ‘(*ista*) *interpretatione non eget / indiget*’ (o formule analoghe)⁵⁷ ricorre nelle PV 392 volte su ca. 620 *sententiae*⁵⁸, a fronte, ad esempio, di sole 18 ricorrenze (su 409 costituzioni) nel CThV. D’altro canto, però, le disposizioni di Alarico II, animate dall’intento di eliminare ogni ambiguità e oscurità e far risplendere il diritto, al fine di porre un freno alle pretestuose obiezioni dei causidici (un’ambizione già nutrita da Teodosio II), imponevano di accompagnare la selezione normativa nel suo complesso con la composizione di una *clarior interpretatio*⁵⁹. L’unica eccezione è costituita dalla EG, che, in quanto parafrasi delle *Institutiones* gaiane, rappresentava già di per sé una sorta di lunga *interpretatio* delle stesse⁶⁰, non necessitando, dunque, di ulteriori apporti chiarificatori.

Al fine di comprendere le possibili ulteriori ragioni della presenza delle itprs. alle PV al di là dell’obbedienza alle disposizioni di Alarico II, occorre esaminare alcuni aspetti preliminari, in particolare quello della paternità e qualità delle itprs. in generale.

Quanto alla paternità dei loro contenuti, all’iniziale posizione della dottrina, secondo cui tutte le itprs. dovevano considerarsi senz’altro opera originale dei

⁵⁶ “Maledictus Paulus semper ita obscure loquitur, ut vix possit intellegi. Si haberem eum in manibus, eum per capillos interrogarem, cur tam obscure ...”: riportato in KUPISCH, *Paulus* cit., 190.

⁵⁷ Le itprs. a PV 4.10.4 (*haec plus exponi non est, quam lex ipsa declarat*) e PV 4.10.6 (*Haec quoque explanari amplius non potest, quam ut auctor ipse disseruit*) si limitano anch’esse ad affermare, in forma più articolata, che la *sententia* commentata è sufficientemente chiara. Ad esse va ad aggiungersi, poi, una itpr. di mero rinvio (itpr. a PV 3.9.72: *Ista species in inferiore parte utilius per se evidenter exposita est*).

⁵⁸ Questo il valore fornito da SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 24. Secondo VOLTERRA, *Sull’uso* cit., 38, 39 nt. 1, il totale delle *sententiae* – calcolato però sullo specchio della *Palingenesia* del Lenel – ammonterebbe invece a 604. Liebs ha opportunamente messo in evidenza la circostanza che nell’ed. Hänel delle PV sono state ricomprese 11 *sententiae* in realtà solo più tardi aggiunte nei manoscritti: D. LIEBS, *Scintilla de libro legum. Römisches Vulgarrecht unter den Merowingern. Die Fuldaer Epitome der Lex Romana Visigothorum. Rekonstruiert, übersetzt und kommentiert*, Berlin, 2022, 421 e nt. 71.

⁵⁹ Vd. *supra*, nt. 37.

⁶⁰ Così già H. DEGENKOLB, recens. a Dernburg, *Die Institutionen des Gaius*, in *KritV.*, 14, 1872, 489-517, spec. 513; KRÜGER, *Geschichte der Quellen* cit., 313, seguito da ARCHI, *L’«Epitome Gai»* cit., 62, 67. Tale opinione è data ormai per acquisita in dottrina.

compilatori alariciani⁶¹, sono seguite revisioni e differenziazioni. Dapprima si è affermata più in generale la tendenza contraria ad attribuire il contenuto delle *itprs.* piuttosto ad opere prealariciane⁶², con occasionali addizioni da parte dei compilatori⁶³: secondo tale nuova corrente, dunque, le *itprs.* non sarebbero state create appositamente per la compilazione visigotica, bensì trarrebbero origine dai commentari utilizzati nelle scuole di diritto nella Gallia del V sec. Tuttavia, proprio in relazione alle *itprs.* alle PV non sono mancate autorevoli voci contrarie, che ne hanno riaffermato la paternità compilatoria⁶⁴. Quest'ultima, però è stata più di recente nuovamente e definitivamente negata da Schellenberg⁶⁵ e Liebs⁶⁶.

Confronti tra le *itprs.* alle PV e quelle al CThV hanno poi iniziato a far emergere delle differenze anche nella qualità, sotto il profilo tanto linguistico quanto sostanziale. Circa la qualità delle *itprs.* alle PV, soprattutto se messe a confronto con quella delle *itprs.* al CThV, i giudizi in dottrina sono contrastanti. Di una palpabile differenza si erano in effetti già accorti Hänel⁶⁷ e Fitting⁶⁸. Quest'ultimo le aveva ritenute una parafrasi ben riuscita delle *sententiae* commentate, e ne aveva intravisto l'origine nelle scuole di diritto⁶⁹. Conrat, invece, fautore dell'origine compilatoria, aveva guardato con indulgenza agli sforzi compiuti dall'interprete nel rendere ancor più semplice e accessibile a un'amplia platea il contenuto nor-

⁶¹ Così, anzitutto, SAVIGNY, *Geschichte*, vol. II cit., 54 ss.; DEGENKOLB, recens. a Dernburg, *Die Institutionen des Gaius* cit., 504-508 (il quale critica l'ipotesi di Dernburg circa l'origine prealaricana dei materiali adoperati per le *itprs.*); HÄNEL, *Praefatio* a LRV cit., X. Un breve resoconto in C.A. CANNATA, *I rinvii al 'ius' nella 'interpretatio' al Codice Teodosiano*, in *SDHI*, 28, 1962, 292-315.

⁶² Ipotesi avanzata già da F. BLUHME, *Praefatio* a *Lex Romana Burgundionum*, MGH LL III, 1862, 580, e da DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius* cit., 120; sostenuta poi anche da FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen II* cit., 228-231 e *passim*; LÉCRIVAIN, *Remarques* cit., 146 ss., 150, nonché da KRÜGER, *Geschichte der Quellen* cit., 312; P. KRÜGER, *Über Mommsens Ausgabe des Codex Theodosianus*, in *ZRG RA*, 26, 1905, 316-331, spec. 330 s. Una panoramica in NEHLSSEN, *Alarich II. als Gesetzgeber* cit., 144 ss.; MEMMER, *Die Konstitutioneninterpretationen* cit., 445 ss.

⁶³ Mentre il tenore di alcune *itprs.* non lascia dubbi su ciò, i vari tentativi intrapresi in dottrina al fine di distinguere metodologicamente i diversi 'strati' non possono dirsi scevri di una certa arbitrarietà.

⁶⁴ Come quella di CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 56, 58, 241 ss. Le varie opinioni sull'origine delle *itprs.* alle PV sono ripercorse in SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 13-24.

⁶⁵ SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 67, 83

⁶⁶ LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien* cit., 147, il quale le ritiene elaborate nell'ambito delle lezioni tenute nelle scuole di diritto della Gallia meridionale. Gli stessi estratti delle PS sarebbero dapprima stati isolati in ambiente scolastico allo stesso scopo.

⁶⁷ HÄNEL, *Praefatio* a LRV cit., XIII.

⁶⁸ FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen II* cit., 230.

⁶⁹ *Ibidem*.

mativo delle PV⁷⁰; Volterra, nel proprio saggio dedicato al trattamento subito dalle PS in Occidente e in Oriente, commentava a margine come gli autori delle itprs. alle PV “non si contentino di commentare pedissequamente le *sententiae*, ma dimostrino di conoscere e di applicare anche altre fonti di diritto”⁷¹.

Maggiore scetticismo veniva invece espresso oltremarica. Nel suo studio, che costituisce una sorta di risposta in parte dissenziente ad alcune delle riflessioni espresse da Volterra, Buckland rilevava al contrario un ‘gap’ intellettuale molto profondo tra l’autore delle itprs. alle PV e quello delle itprs. al CThV. A differenza del secondo, egli ritiene l’interprete delle PV probabilmente un avvocato di scarsa preparazione, che spesso mostra, anzi, un’ignoranza ‘abissale’⁷². Buckland arriva anzi a definirlo senza mezzi termini “a very stupid fellow”⁷³ e “a very ignorant man”⁷⁴, il quale mostra di non comprendere, o di fraintendere del tutto, le norme e i principi di diritto classico contenuti nelle *sententiae*, e di avere persino problemi con la comprensione del latino anche di fronte a frasi dalla costruzione non particolarmente complessa. Di ciò costituirebbe un esempio l’itpr. a PV 3.6.10: mentre la *sententia* commentata indica in modo semplice, chiaro e schematico i diversi tipi e gradi di eredi (*heredes aut instituti aut substituti dicuntur: Instituuntur primo gradu substituuntur secundo vel tertio scripti*), l’autore della sua itpr. fraintende in parte questa frase attribuendo agli eredi di terzo grado la definizione di *scripti* (itpr.: *qui primo gradu heredes scripti sunt instituti appellantur; qui secundo, substituti; qui tertio, scripti vocantur*). Lo stesso ottuso fraintendimento riappare anche nell’itpr. alla *sententia* successiva, PV 4.6.11: *ad tertium heredem, id est scriptum*.

Buckland analizza 12 itprs. il cui autore dimostrerebbe di non avere le idee molto chiare, elencandone in una nota altre 16⁷⁵ ma avvertendo che si potrebbero portare ulteriori esempi. A differenza di Volterra, lo studioso di Cambridge constatata nell’interprete numerose lacune nella conoscenza di istituti e concetti basilari

⁷⁰ CONRAT, *Der Westgothische Gaius* cit., 58, secondo il quale, proprio alla luce di un tale sforzo, non è il caso di giudicarne negativamente i risultati. Lo stesso Autore deve ammettere, però, che non di rado l’intento chiarificatore “zu weit geht” (59) e che “das Bestreben einer Erzielung grösserer Verständlichkeit nicht immer von Erfolg gekrönt ist” (60).

⁷¹ VOLTERRA, *Sull’uso* cit., 49; cfr. anche 58: “Nell’*Interpretatio* ... Il mutamento rivela una profonda conoscenza del diritto romano ed un’arte assai abile di sapere adattare le norme classiche al diritto vigente”. Una valutazione forse troppo generosa.

⁷² BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 361: “he ... shows abysmal ignorance”. Buckland si unisce, in certo qual senso, al coro dei detrattori delle itprs. i quali, sin dall’età umanistica, hanno ritenuto tali commenti dei tentativi barbari e maldestri dei Visigoti, nonché una chiara manifestazione dell’impoverimento delle loro conoscenze giuridiche e linguistiche.

⁷³ BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 361.

⁷⁴ BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 363.

⁷⁵ BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 363 nt. 2.

del diritto romano, quali ad es. la natura di un *bonae fidei iudicium*, oppure la *custodia* e la *diligentia*, o anche la distinzione tra proprietà e possesso. L'ignoranza dell'interprete, che – osserva ironicamente Buckland – probabilmente doveva essere stato addirittura uno dei migliori giuristi in circolazione all'epoca, mostrebbe il terribile declino della preparazione giuridica tra V e VI sec. D'altro canto, però, in coerenza con una delle funzioni delle itprs., egli riconosce visibili sforzi per rendere in un linguaggio più 'moderno' i precetti contenuti nelle *sententiae*⁷⁶.

Buckland ha reso evidente la differenza fra la qualità – discreta – delle itprs. al CThV, il cui autore sembra essere “più intelligente o meglio informato”⁷⁷ e quella – decisamente inferiore – delle itprs. alle PV. Inoltre, le itprs. alle PV mostrerebbero di avere un carattere omogeneo e di essere destinate alla lettura (il riferimento è alla pratica della *recitatio*), mentre il taglio di quelle al CThV, di migliore qualità, suggerirebbe una provenienza da contesti didattici⁷⁸. Quanto, poi, al contrasto tra il testo delle PS e quello delle rispettive itprs., la distanza non solo temporale, bensì anche qualitativa tra i due appaiono essere nettissimi, molto più di quelli riscontrabili, ad esempio, tra il testo delle costituzioni prelevate dal C.Th. e le rispettive itprs. In buona sostanza, la paternità delle itprs. alle PV sarebbe da attribuire, se non agli stessi compilatori, comunque a rozzi interpreti del regno visigoto, pallido riflesso dei giuristi gallo-romani del IV-V sec. d.C.

A distanza di oltre vent'anni, e a seguito di un'accurata analisi, anche Schellenberg ha sposato l'opinione secondo cui l'origine delle itprs. alle PV sarebbe precedente alla composizione della LRV; ai compilatori alariciani sarebbero invece ascrivibili le sole itprs. prive di contenuto⁷⁹, quelle cioè che si limitano a constatare l'assenza di una loro necessità.

6. La funzione delle *interpretationes* alle PV

Quanto alla funzione delle itprs. alle PV, come è stato notato da molti, il più delle volte esse si limitano a parafrasare, spesso in modo molto elementare e quasi pedante, il testo, a volte icastico, della *sententia* al fine di renderlo – a giudizio

⁷⁶ BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 364. Non deve invece meravigliare la parafrasi dell'espressione *extra ordinem* quale *non exspectata ordinis sententia* (itpr. a PV 1.5.2; 1.13.3; 1.15.2): la *cognitio extra ordinem*, attuale all'epoca di Paolo, costituiva ormai per l'interprete un concetto remoto e incomprensibile.

⁷⁷ BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 364: “The Interpreter of the C. Theodosianus is more intelligent or better informed”, sebbene non manchi qualche ‘scivolone’ anche da parte sua. Ad ogni modo, egli non mostra comunque quella “crass ignorance” che, a giudizio di Buckland, caratterizza invece l'autore delle itprs. alle PV.

⁷⁸ BUCKLAND, *The Interpretationes* cit., 365.

⁷⁹ SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 35.

dell'interprete – ancora più chiaro e intelligibile per un lettore di media cultura del suo tempo. La coppia costituita da PV 1.1.2 (= PS 1.1.4): *Neque contra leges neque contra bonos mores pacisci possumus*, e dalla rispettiva itpr.: *Si inter aliquos conveniat aut de admittendo crimine vel inferenda violentia vel faciendo, quod lex aut honestas prohibet, aut de rebus alienis aut si de bonis viventis aliquid paciscantur, haec pacta valere non possunt*, rappresenta un tipico esempio del carattere al tempo stesso parafrastico ed esplicativo della itpr. rispetto alla *sententia* interpretata. Il principio espresso nella *sententia* in modo succinto e astratto ma chiaro viene ulteriormente esplicitato dall'interprete anche mediante l'autonomo ricorso a una serie di esempi che ne indicano i possibili ambiti di applicazione. Un altro esempio è costituito dall'itpr. a PV 5.2.4 (ma riferita anche a PV 5.2.3), laddove l'espressione '*iustum initium*' contenuto nella *sententia* viene spiegato ed esemplificato come segue: "*Iustum autem initium est emptionis hereditatis donationis legati fideicommissi et ceterarum rerum similium, quae per legitimas scripturas atque contractus ad uniuscuiusque dominium transire noscuntur*". Solo raramente le itprs. aggiungono qualcosa di più o di nuovo rispetto al testo interpretato.

Non mancano, tuttavia, itprs. dotate di un carattere più autonomo, talvolta definitorio, con lo scopo di integrare le informazioni mancanti. Nel parafrasare PV 1.2.1 *Omnes infames, qui postulare prohibentur, cognitores fieri non possunt, etiam volentibus adversariis*, la relativa itpr. offre anzitutto una definizione delle persone *infames* (*Infames sunt, qui propter aliquam culpam notantur infamia*). E, sempre in tema di rappresentanza processuale e *infamia*, l'itpr. a PV 1.2.3 sembra esplicitare in negativo (*Nec procurator in causa aliena, nec procurator et dominus, ut pro re sua agat, infamis persona fieri potest*) le conseguenze del principio enunciato – in positivo – nella *sententia* interpretata: *In rem suam cognitor procuratorve ille fieri potest, qui pro omnibus postulat*.

Per riassumere, la presenza delle itprs. alle PV risponde, da un lato, al dettato del legislatore visigoto, il quale ha imposto ai compilatori di elaborare anche una *clarior interpretatio* a corredo della selezione normativa. Persino là dove la presenza di un tale supporto non è stata ritenuta necessaria, l'itpr. – anche se sostanzialmente priva di contenuto – non doveva mancare. D'altro canto, però, le itprs. alle PV si sforzano anch'esse di rendere più chiaro il dettato normativo, di esplicitare tutte le conseguenze della norma e, talvolta, di attualizzarne i contenuti, interagendo altresì – come si cercherà di dimostrare – con le altre fonti del diritto contenute nella compilazione. Non va dimenticato che anche alle itprs., in quanto contenute nella LRV, era stata attribuita efficacia normativa.

7. Il rapporto tra le *Pauli Sententiae* e le altre fonti nella LRV

7.1. *Pauli Sententiae* ed EG

Posto che il progetto alariciano intendesse fornire una codificazione esclusiva, e perciò il più possibile esaustiva⁸⁰, per far fronte alle esigenze di natura giuridica dei sudditi romani del regno visigoto, ricomprendendovi le fonti giuridiche già prevalentemente in uso, sorge l'ulteriore quesito circa la natura del rapporto tra le PV (con relative *interpretationes*), da un lato, e le altre parti della compilazione visigotica, dall'altro lato: *in primis* con le altre opere contenute nella parte degli *iura*, e in particolare con l'EG; inoltre, con la parte delle *leges*, e dunque con l'estratto visigotico del Codice Teodosiano e delle Novelle post-teodosiane (nonché le relative *itprs.*). Va subito detto che l'aspettativa di una piena coerenza, attesa l'eterogeneità del materiale raccolto, andrebbe inevitabilmente delusa.

Al quesito appena posto si riconnette strettamente quello circa il criterio adottato dai compilatori nell'operare la selezione delle singole *sententiae* da inserire nella codificazione visigotica. Occorre allora ulteriormente chiedersi, sulla base delle ricostruzioni palinogenetiche delle PS, quali materie siano state recepite dalla cancelleria visigota e quali tralasciate, e perché.

Già Hänel osservava che “*ea, quae alio loco ommissa sint, alio suppleta esse*”⁸¹, rilevando così un'organicità dell'intera LRV e una coordinazione tra le parti che la compongono. Un'indagine orientata in tal senso era stata intrapresa da Conrat, il quale aveva anch'egli intravisto una tale coordinazione, resa anzitutto necessaria dal fine di evitare ripetizioni e contraddizioni⁸². Questo taglio d'indagine era stato nuovamente sollecitato, intorno alla metà del XIX sec., da Paradisi (che auspicava, anzi, un concorso tra romanisti e storici del diritto) come necessario per trovare una soluzione ai problemi posti dalla compilazione alaricianana⁸³.

Al fine di verificare tale assunto, non si può prescindere dall'esame della struttura sistematica della LRV e delle singole parti che la compongono. Com'è noto,

⁸⁰ “Un codice ufficiale che fissa nel momento della sua promulgazione un testo conchiuso e infungibile, con delineata unità formale”, secondo l'elegante descrizione di R. LAMBERTINI, *Sull'Epitome Gai nel Breviarium*, in *Labeo*, 41, 1995, 234. Sui caratteri di esclusività ed esaustività della LRV cfr. anche R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991², 13-17; CARINI, *Aspetti cit.*, 591 s. e *passim*; M. CARINI, *Le leggi romano-barbariche tra retorica e politica*, in *Rivista di Cultura Classica e Medioevale*, 47, 2005, 97-124, spec. 117-121, in cui si perviene, però, a conclusioni alquanto fantasiose.

⁸¹ HÄNEL, *Praefatio* a LRV cit., XVII.

⁸² CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 11 e *passim*.

⁸³ PARADISI, recens. a Kaser, Schwarz, *Die Interpretatio zu den Paulussentenzen* cit., 440: “Senza dubbio, il segreto per la soluzione [dei problemi] sta ... nel rapporto tra commento e testo commentato nonché tra le varie parti dell'intero Breviario ...”.

all'interno della parte degli *iura* le PV seguono immediatamente l'EG. Sebbene la sistematica interna adottata rispettivamente nelle due opere sia diversa – l'EG segue il sistema gaiano, mentre le PV in gran parte quello edittale⁸⁴ –, le due opere appaiono chiaramente legate da un nesso di continuità. Non a caso già Conrat definiva le PV “ein Seitenstück”⁸⁵ – cioè un pendant, un'opera complementare – rispetto all'EG⁸⁶. Uno sguardo alla rispettiva sequenza dei titoli, e dunque alle materie trattate rispettivamente nella EG e nelle PV, non lascia dubbi sulla pertinenza di questa osservazione⁸⁷.

Quanto alla EG, essa risulta articolata in soli due libri in cui sono riassunti i contenuti dei primi tre libri delle *Institutiones* di Gaio, osservando la medesima ripartizione gaiana: nel primo libro sono riproposti i temi attinenti al diritto delle persone, mentre nel secondo sono anzitutto esposte le *res* e le loro suddivisioni (tit. I), seguite dalla trattazione delle successioni *mortis causa*, nelle due forme della successione testamentaria e di quella *ab intestato* (titt. II-VIII). I due titoli conclusivi del secondo libro, e quindi della stessa EG, introducono quindi il tema delle obbligazioni in generale e delle loro fonti (tit. IX: *De obligationibus*), limitandosi però ai soli contratti; all'interno del tit. X (*Quibus modis tollitur obligatio*) viene affrontato il tema dei modi di estinzione delle obbligazioni, seguito da sei paragrafi sulle obbligazioni da delitto e le loro fonti, nei quali però ci si limita ad esporre la sola disciplina del *furtum* e dell'*actio furti*, che chiude l'epitome.

Nella sua parte conclusiva, dunque, la EG assolve al compito di introdurre brevemente e in modo semplice i concetti giuridici relativi ai soli campi del diritto appena delineati. L'esposizione di tutte le ulteriori materie, nonché l'approfondimento dei temi solo introdotti nella EG, sono demandati alle PV⁸⁸, che i compilatori alariciani sembrano 'allacciare' alla EG quasi senza soluzione di continuità. Attesa la grande differenza tra le due strutture sistematiche rispettivamente adottate nelle due opere, tale effetto è stato ottenuto eliminando dalle PS la prima parte del libro I (nelle attuali edizioni: I.I A), che – secondo le moderne ricostruzioni palinogenetiche – doveva trattare anch'essa, sia pure con un'impostazione molto

⁸⁴ Sulla struttura sistematica delle PS, mantenuta pressoché inalterata nelle PV, da ultimo RUGGIERO, *Ricerche* cit., 119-121.

⁸⁵ CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 1. Tale nesso è messo in risalto dal medesimo studioso anche nella sua opera dedicata all'EG (CONRAT, *Die Entstehung* cit., 116), in cui in effetti si sostiene che la stessa redazione dell'EG fosse da attribuirsi ai compilatori alariciani, i quali si erano anzi sforzati di coordinarla con le altre parti della LRV.

⁸⁶ Ma il rapporto potrebbe anche essere inteso all'inverso.

⁸⁷ Critico invece ARCHI, *L'«Epitome Gai»* cit., 23, che mette in risalto la peculiarità dell'EG rispetto a tutte le altre parti del Breviario.

⁸⁸ Un esempio: le primissime nozioni relative alla disciplina del *furtum*, offerte nei cinque brevi paragrafi della EG 17/18.2-6, vengono riprese, notevolmente ampliate e approfondite in PV 2.31 *De furtis* (che contiene 27 *sententiae*).

diversa, il tema delle persone; compiuto ciò, gli attuali primi quattro titoli del libro I delle PV (I.1: *De pactis et conventis*; I.2: *De procuratoribus et cognitoribus*; I.3: *De procuratoribus*; I.4: *De negotiis gestis*) tendono visibilmente a creare l'impressione di una prosecuzione della trattazione della materia delle obbligazioni, frammista a temi di rilevanza processuale. D'altro canto, l'aderenza delle PS al sistema edittale non avrebbe permesso grandi stravolgimenti, né ciò sarebbe stato comunque auspicabile, in quanto avrebbe creato confusione negli utenti, che avrebbero potuto avere difficoltà ad adeguarsi a un nuovo schema espositivo che si allontanasse da quello ormai familiare.

7.2 *Pauli Sententiae e CThV*

Accanto al nesso con l'EG, un ulteriore nesso, forse meno immediato, può essere individuato anche tra le PV e la parte delle *leges*. Occorre anzitutto rilevare la presenza, in taluni manoscritti più antichi della LRV, di una formuletta che lascerebbe intendere come, nelle intenzioni del legislatore visigoto, le PV dovessero svolgere una funzione sussidiaria e integrativa anche rispetto al CThV. Questo aspetto, peraltro già notato da Arndts⁸⁹, è stato nuovamente messo in evidenza in tempi più recenti da Liebs⁹⁰. In alcuni manoscritti, tra i quali il famoso *codex Legionensis* (uno dei più antichi testimoni della LRV), l'incipit delle PV è difatti immediatamente seguito da questa frase: *Ex Pauli Sententiarum corpore huic operi convenit adnecti, quae in Theodosiano pro redimendis [dirimendis?] litibus non inveniuntur inserta* ("si è convenuto di annettere a quest'opera [cioè alla LRV], prelevandolo dal *corpus* delle *Pauli Sententiae*, ciò che non si trova inserito nel Teodosiano per risolvere le liti"). Alla paternità visigotica di questa 'clausola di sussidiarietà' (*Subsidiaritätsklausel*)⁹¹, riportata già da Sichardus⁹² e da Cujas⁹³ nelle rispettive edizioni, ma tralasciata da Hänel nella propria edizio-

⁸⁹ ARNDTS, *Praefatio a Iulii Paulli* cit., IX.

⁹⁰ LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 7.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² JO. SICHARDUS, *Codicis Theodosiani libri XVI ...*, excudebat Basileae Henricus Petrus, mense Martio, anno 1528, 129^v. La formuletta, di tenore leggermente diverso (*Corpori huius operis convenit annecti, quae in Theodosiano pro dirimendis litibus non inveniuntur inserta*), è qui collocata dopo l'elenco dei titoli del libro I posto in apertura del libro stesso. Com'è noto, quella di Sichardus costituisce l'edizione, più che del Codice Teodosiano (come annunciato nel titolo), del Breviario Alariciano. Essa si basa su tre manoscritti (*Argentoratensis*, *Moguntiacum* e *Morpacensis*) tra i quali – come precisa Sichardus nella propria lettera dedicatoria [a3^v] – vi era piena consonanza quanto alle opere che componevano la *pars* degli *iura*.

⁹³ *Codicis Theodosiani lib. XVI. ... Iulii Pauli Receptorum Sententiarum ad filium lib. V, cum Aniani interpretationibus ... Haec omnia curante Iacobo CUIACIO*, Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1566. La clausola, in forma leggermente diversa (*Ex Pauli sententiis huic corpori*

ne della LRV in quanto ritenuta un'aggiunta posteriore, avevano dato credito, ad esempio, Krüger⁹⁴ e gli editori del *codex Legionensis*⁹⁵. Ad essi si è aggiunto, in anni più recenti, Liebs⁹⁶. Ad ogni modo, inserita già dai compilatori alariciani oppure aggiunta posteriormente, questa formuletta è testimone dell'esistenza (sia essa reale, intenzionale oppure anche solo successivamente intravista) di un rapporto diretto e sussidiario⁹⁷, nell'economia del Breviario, tra le PV e il CThV. Ciò soprattutto in considerazione dell'assenza in quest'ultimo di numerose costituzioni, tralasciate dai Visigoti, e, più in generale, della mancanza di una disciplina di base degli istituti giuridici contemplati o presupposti nei provvedimenti imperiali, alla quale la sola EG non poteva supplire.

Una sistematica analisi comparata delle materie trattate nel CThV e nelle PV (che però travalica i limiti qui imposti) potrebbe fornire risultati interessanti. Un tale esercizio, finalizzato a verificare la pratica applicabilità del Breviario, è stato finora condotto – limitatamente alla materia penalistica – da Liebs, il quale, constatata preliminarmente l'assenza di norme rilevanti nell'EG e nei codici dioclezianei, ha preso a riferimento il Libro IX del CThV (unitamente ad alcune Novelle) e le PV⁹⁸. Già Hänel, in effetti, poneva in risalto l'omissione, nel CThV, di numerosi titoli del nono libro del Teodosiano, in quanto la materia in essi trattata si trovava disciplinata in alcune Novelle riprese dai compilatori alariciani e, soprattutto, nelle PV, che pertanto svolgevano una funzione integrativa e suppletiva⁹⁹. A seguito della sua analisi, Liebs ha messo in evidenza come, ad esempio, una ricostruzione del regime delle accuse private sia possibile solo valutando insieme le norme e i principi espressi nelle PV e in alcune costituzioni del CThV¹⁰⁰, oppure come le PV contemplino fattispecie di reati legati alla sfera della magia e della veggenza che vanno effettivamente a integrare quelle disciplinate dalle costituzioni del

convenit adnecti, quae in Theodosiano pro dirimendis litibus non inveniuntur inserta), è qui invece pubblicata dopo l'explicit della EG.

⁹⁴ KRÜGER, *Geschichte der Quellen* cit., 310.

⁹⁵ *Legis Romanae Wisigothorum fragmenta ex codice palimpsesto Sanctae Legionensis ecclesiae protulit illustravit ac sumptu publico edidit Regia Historiae Academia Hispana*, Matriti, 1896, 356, 358 e nt. 2.

⁹⁶ LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 7.

⁹⁷ Questa sussidiarietà, in effetti, si sarebbe ribaltata nel corso dei secoli a venire: come notato da LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 34, l'epitome Guelpherbitana, ad esempio, avrebbe risolto la contraddittorietà tra norme assegnando la preferenza alle PV.

⁹⁸ LIEBS, *Die Kodifizierung* cit.

⁹⁹ HÄNEL, *Praefatio* a LRV cit., XV.

¹⁰⁰ LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 24. In ciò, le PV non rivestirebbero un ruolo secondario, attesa la presenza, talvolta, di norme rilevanti contenute solo in questa fonte. Al tempo stesso, però, lo studioso tedesco ritiene (§ 7) che le PV svolgessero in generale una funzione prevalentemente suppletiva, e che, in caso di contraddizioni, dovessero cedere il passo alle disposizioni contenute nelle costituzioni imperiali.

Teodosiano escerpisce dai compilatori alariciani¹⁰¹. Liebs ha però anche aggiunto che, pur animata dall'intento di evitare ripetizioni e contraddizioni, la selezione operata dai compilatori visigoti, nonostante l'interazione, non sempre riesce a evitare una certa frammentarietà¹⁰². A tali osservazioni, senz'altro condivisibili, può aggiungersi che l'interazione tra CThV e PV doveva coinvolgere anche le *interpretationes* a queste ultime, le quali, pur avendo spesso carattere chiarificatore del lessico adoperato nelle *sententiae*¹⁰³ piuttosto che della loro sostanza giuridica, hanno talvolta apportato anche correzioni sostanziali¹⁰⁴ oppure affrontato la questione da una diversa prospettiva¹⁰⁵, o anche solo offerto una casistica più ampia.

Le PV non solo colmano le lacune del CThV, integrandolo, ma espongono in modo sistematico, spesso definitorio, istituti toccati solo in modo occasionale nelle varie costituzioni, assumendo all'occorrenza un ruolo quasi isagogico. Per fare un esempio, il tit. 1.9 (*De minoribus XXV annorum*), che non trova alcun corrispondente nel CThV, espone in modo organico la disciplina del minore di 25 anni, che il lettore del CThV potrebbe desumere solo in via induttiva dalle numerose costituzioni sparse che riguardano questo tema. Anche la conoscenza di un provvedimento così importante come la *lex Falcidia*, fugacemente menzionata in CThV 5.1.4, poteva essere soddisfatta solamente ricorrendo alla parte degli *iura*, e cioè EG 2.6 (*De lege Falcidia*) e PV 3.11 (*Ad legem Falcidiam*). E gli esempi potrebbero continuare.

8. La clausola 'hic de iure addendum'

Un possibile, ulteriore segno del 'dialogo' tra le diverse parti che compongono la LRV è costituito da un particolare tipo di clausola che chiude le *interpretationes* di alcune *leges* del CThV: si tratta della celebre '*Hic de iure addendum / requirendum (est)*'. Detta clausola, che invita ad operare delle integrazioni, in un solo caso (itpr. a CThV 5.1.1) compare in questa semplice e generica formulazione, mentre più spesso è accompagnata dall'indicazione di un argomento specifico: '*... quid sit lex Papia*' (itpr. a CThV 2.21.2); '*... quid sit fiducia*' (itpr. a CThV 5.1.3); '*... quae sit poena sacrilegii*' (itpr. a CThV 6.1.2); '*... de revocandis donationibus*' (itpr. a CThV 8.6.1); '*... qui calumniatores esse possunt*' (itpr. a CThV 9.29.3).

¹⁰¹ LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 36.

¹⁰² LIEBS, *Die Kodifizierung* cit., § 29.

¹⁰³ Così SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 25.

¹⁰⁴ SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 25 nt. 189, con esempi.

¹⁰⁵ SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 37, rileva, ad esempio, che in diverse itpr. alle PV si fa menzione dell'obbligo del debitore laddove, nelle rispettive *sententiae*, l'accento ricade piuttosto sull'azione concessa al creditore. Questa "Vermeidung einer aktionenrechtlichen Fassung" sarebbe conseguenza dei mutamenti avvenuti nel campo del diritto processuale.

Vi sono, poi, due casi anomali in cui tale rinvio, nella forma “*Hic / hoc de iure adiectum est*” (itpr. a CThV 2.4.1 e 6), sembrerebbe alludere a un’integrazione già effettuata. La loro collocazione, tuttavia, anch’essa alla fine della *interpretatio*, nonché la natura meramente parafrastica di quest’ultima lasciano perplessi. La soluzione più probabile, già avanzata in dottrina, è che si tratti di una lezione errata¹⁰⁶.

A questi rinvii al *ius*, già da tempo notati e variamente interpretati dagli studiosi, ha dedicato un denso contributo Cannata¹⁰⁷. Nel riprendere alcune ipotesi di Savigny, egli ne offre una prima spiegazione sostenendo che tali rinvii costituirebbero delle annotazioni editoriali rivolte agli stessi compilatori, i quali avevano in animo di escerpire ulteriori opere giurisprudenziali ma non ne avrebbero avuto il tempo; la fretta di ultimare la compilazione avrebbe impedito loro non solo di portare a compimento il lavoro, ma anche di eliminare dalle itprs. tali rinvii¹⁰⁸, unitamente ai richiami ad opere (come i *Responsa* di Paolo) o a costituzioni non recepite nella LRV.

L’ipotesi, pur suggestiva, difficilmente può essere provata. È vero che, in linea di principio, non può escludersi che il significato di tale clausola sia da intendersi quale rinvio al *ius* genericamente rappresentato dagli scritti giurisprudenziali, dunque anche quelli non contenuti nella LRV, se non addirittura dall’intera “scienza del diritto” (comprensiva di *iura e leges*)¹⁰⁹. Tuttavia, la natura idealmente esaustiva della LRV, unitamente al divieto, contenuto nel *Commonitorium* di Alarico II e munito di pesanti sanzioni, di far ricorso ad altre fonti giuridiche¹¹⁰, deve piuttosto far propendere per un più specifico riferimento alla *pars* della LRV contenente gli *iura*¹¹¹: in particolare agli estratti dei codici dioclezianei, alla EG e, soprattutto, alle PV. Il ‘*de iure addendum*’ della clausola andrebbe pertanto tradotto non tanto come invito ad integrare ‘dal *ius*’ (cioè dalla giurisprudenza, o dalla

¹⁰⁶ Così già MOMMSEN, *Prolegomena* cit., XXXV nt. 1. È di questa opinione anche CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 303.

¹⁰⁷ CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit.: una panoramica sullo *status quaestionis* alle pp. 296-299. Il tema è ripreso anche in LAMBERTINI, *La codificazione* cit., 57-68.

¹⁰⁸ CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 302.

¹⁰⁹ Come proposto da CHECCHINI, *Studi storico-critici* cit., 146.

¹¹⁰ ... *nec aliud cuilibet aut de legibus aut de iure liceat in disputationem proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu, sicut iussimus, ordo complectitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur.*

¹¹¹ Così già SAVIGNY, *Geschichte*, vol. II cit., 55 e nt. d. Diversa l’interpretazione di FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen II* cit., 238, secondo cui tale formula segnalerebbe che lo stesso autore della *interpretatio* si proponeva di aggiungere ad essa un estratto dal *ius*, facendo ricorso a ulteriori opere giurisprudenziali: una sorta di promemoria per lo stesso redattore, insomma. Un esempio di tale integrazione sarebbe costituito dall’elenco dei *calumniatores* contenuto nella *interpretatio* di CThV 9.29.3. Tuttavia, tale ipotesi, pur ritenuta ‘irrefutabile’ da LÉCRIVAIN, *Remarques* cit., 148, 150, non ha un fondamento consistente.

scienza giuridica in generale), quanto piuttosto ‘dalla *pars* degli *iura*’. Poiché l’intera compilazione alariciana è stata pensata per rendere più agevole il lavoro dei pratici e dei giudici e per essere *recitata* in giudizio, è più probabile che, con tali clausole, il compilatore abbia voluto rinviare il lettore/utilizzatore a ricercare all’interno della parte degli *iura* nella LRV quelle nozioni giuridiche spesso basilari assenti nelle *leges*, il cui compito non era certo quello di fornire indicazioni elementari sugli istituti giuridici ad esse sottesi. Con il tenore del *Commonitorium* si scontra anche la seconda, alternativa ipotesi espressa da Cannata, e cioè che tramite tali rinvii i compilatori volessero “consentire all’interprete l’integrazione delle fonti ... che essi non avevano potuto operare”¹¹², una contraddizione che, a giudizio di Cannata (ma l’ipotesi era già stata avanzata da Biener), sarebbe stata nella pratica superata “di fatto”.

Contrariamente al totale scetticismo di un Degenkolb¹¹³, ad esempio, secondo il quale nessuno dei rinvii al *ius* troverebbe soddisfazione nelle altre parti della LRV, alcuni casi di ‘dialogo’ e di reciproca integrazione, in particolare tra PV e CThV, possono essere rilevati¹¹⁴. Un esempio è rappresentato dalla disciplina della *calumnia* e dalle sanzioni contro il *calumniosus*. Questo tema viene effettivamente trattato nelle PV all’interno del titolo 1.5 *De calumniatoribus*, che consta di sole due *sententiae*, la seconda delle quali accompagnata da *interpretatio*. Il medesimo tema viene inoltre trattato nel CThV all’interno del titolo 9.29 (= C.Th. 9.39) *De calumniatoribus*, che accoglie tutte e tre le costituzioni già presenti nel Teodosiano, corredando la terza (e con essa indirettamente anche la prima)¹¹⁵ di un’ampia *interpretatio*. Ed è proprio quest’ultima *interpretatio*¹¹⁶, contrariamente all’interpretazione fornitane da Fitting (approvata da Lécrivain)¹¹⁷, a rivelare una possibile interazione fra questi elementi:

Itpr. a CThV 9.29.3 (= C.Th. 9.39.3)¹¹⁸

Calumniatores sunt, quicumque causas ad se non pertinentes sine mandato alterius pro-

¹¹² CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 314 ss.

¹¹³ DEGENKOLB, recens. a Dernburg, *Die Institutionen des Gaius* cit., 507.

¹¹⁴ Lo rilevava già LAMBERTINI, *La codificazione* cit., 58.

¹¹⁵ L’itpr. a CThV 9.29.1, dove si sollecita una rapida punizione del *calumniator manifestus*, contiene difatti un rinvio (*Ista lex sub eodem titulo similem interpretationem habet*) all’itpr. a CThV 9.29.3.

¹¹⁶ Un ampio e accurato studio della stessa da parte di S. SCIORTINO, *Intorno a Interpretatio Theodosiani 9.39 ‘De calumniatoribus’*, in *AUPA*, 52, 2007/8, 213-280.

¹¹⁷ FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen II* cit., 238; LÉCRIVAIN, *Remarques* cit., 148.

¹¹⁸ (398 Mart. 13, Honorius): *Innocentes sub specie falsae criminationis non patimur callidorum impugnatione subverti: qui si tentaverint, intelligant, sibimet severitate legum pro commissis facinoribus incumbere.*

posuerunt. calumniatores sunt, quicumque iusto iudicio victi causam iterare tentaverint. calumniatores sunt, quicumque quod ad illos non pertinet, petunt aut in iudicio proponunt. calumniatores sunt, qui sub nomine fisci facultates appetunt alienas et innocentes quietos esse non permittunt. calumniatores etiam sunt, qui falsa deferentes contra cuiuscumque innocentis personam principum animos ad iracundiam commovere praesumunt. Qui omnes infames effecti in exsilium detrudentur. Hic de iure addendum, qui calumniatores esse possunt.

Calunniatori sono tutti coloro che hanno intentato cause non a loro pertinenti senza un mandato altrui. Calunniatori sono tutti coloro che, vinti in un processo ‘giusto’ (*iustum iudicium*), hanno cercato di riproporre la stessa azione. Calunniatori sono tutti coloro che avanzano pretese o instaurano un giudizio su cose che non appartengono loro. Calunniatori sono coloro che pretendono beni altrui in nome del fisco e non permettono alle persone innocenti di stare tranquille. Calunniatori sono anche coloro che, nel dire cose false contro la persona di un qualche innocente, osano muovere gli animi degli imperatori all’iracondia. Tutti costoro, resi infami, vengano inviati in esilio. Qui occorre aggiungere dal *ius* chi possono essere i calunniatori.

La lunga *interpretatio* non consiste, come più spesso accade nella LRV, in una parafrasi esplicativa del contenuto del brano interpretato, bensì contiene un autonomo elenco (assente dalla costituzione) delle fattispecie che integrano il reato di *calumnia*, e quindi dei relativi comportamenti. Come è stato osservato in dottrina, tale elenco sembrerebbe in effetti condensare tutte le ipotesi previste nelle costituzioni contenute nel titolo CThV 9.39¹¹⁹. Tutti questi *calumniatores* sarebbero incorsi nella pena dell’*infamia* e dell’esilio.

L’itpr. si conclude con la clausola “*Hic de iure addendum qui calumniatores esse possunt*”, rinviando così al *ius* non tanto per un concetto generale di *calumnia*, bensì per l’individuazione di ulteriori ipotesi di *calumniatores*, da aggiungersi a quelle appena esposte¹²⁰. Alcuni studiosi hanno ritenuto tale rinvio una sollecitazione interna alla quale in effetti il compilatore avrebbe poi dato seguito, inserendo l’elenco dei *calumniatores* ma ‘dimenticando’ di eliminare il richiamo.

¹¹⁹ CHECCHINI, *Studi storico-critici* cit., 148 ss. Tuttavia, la sua ipotesi secondo cui tale itpr. dimostrerebbe che i suoi autori (prealariciani) “si servirono di un esemplare del Codice Teodosiano più completo di quello usato dai commissari di Alarico e dei cinque a noi pervenuti” (149), nonostante la complessa dimostrazione resta azzardata. Ulteriori ragguagli in CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 307, il quale però, prediligendo la lezione presente nel *codex Legionensis*, preferisce pensare alla caduta di una negazione (*qui calumniatores esse NON possunt*). SCIORTINO, *Intorno a Interpretatio* cit., 219 ss., ha messo in luce le incongruenze della itpr. in questione, osservando inoltre che (236), pur volendo ammettere un rinvio alle opere giurisprudenziali esterne alla LRV, questo resterebbe insoddisfatto.

¹²⁰ Per CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 306, “al quesito posto dal rinvio pare ... rispondere la stessa *interpretatio*”. In realtà, ulteriori integrazioni si rivelano possibili.

Tuttavia, a ben vedere, un'ulteriore integrazione sembra possibile: la prima *sententia* compresa sotto il corrispondente titolo *De calumniatoribus* delle PV (1.5.1: *Calumniosus est, qui sciens prudensque per fraudem negotium alicui comparat*¹²¹) individua difatti una più ampia e generica fattispecie, suscettibile di coprire numerose altre ipotesi. La struttura della frase – anch'essa di natura definitoria – è del tutto simile a quella adoperata nell'elenco contenuto nell'itpr. di CThV 9.29.3¹²², quasi a sottolineare ancor di più la sinergia tra le due fonti all'interno della LRV.

La disciplina della *calumnia* nella LRV, inoltre, secondo la ricostruzione sistematica di Conrat¹²³, può essere integrata con un altro passo del Paolo visigotico: si tratta di PV 5.4.11 (*Qui per calumniam iniuriae actionem instituit, extra ordinem punitur: omnes enim calumniatores exilii vel insulae relegatione aut ordinis amissione puniri placuit*), nel quale è indicata una precisa fattispecie di *calumnia*, conseguente all'infondata proposizione dell'*actio iniuriarum*; a ciò segue la conferma delle pene previste per i *calumniosi*, e cioè l'esilio, la *relegatio in insulam* o la perdita del proprio *ordo*. Il rinvio al *ius* contenuto nella itpr. a CThV 9.29.3, dunque, difficilmente costituisce un'annotazione redazionale erroneamente lasciata nel testo; al contrario, esso può invece ben rappresentare un invito al lettore a integrare autonomamente, rimanendo però nell'ambito della LRV, le fattispecie già elencate.

Un ulteriore esempio, già rilevato in dottrina, è costituito dall'itpr. a CThV 5.1.1 in tema di eredi legittimi: il rinvio in essa contenuto, come anche Cannata ha dovuto ammettere, “appare soddisfatto dal Breviario stesso: Gai Ep. 2, 8; Brev. Paul. 4, 8”¹²⁴. Analogo risultato viene riconosciuto dallo stesso Cannata per il rinvio alla *poena sacrilegii*¹²⁵, mentre il rinvio alla *fiducia* nell'itpr. a CThV 5.1.3

¹²¹ L'interpretazione dell'espressione “*negotium alicui comparat*” è in realtà controversa: sul dibattito intorno al suo significato cfr. P. BUONGIORNO, *Das “verleumderische” negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP*, 40, 2010, 111-134, spec. 125 ss.

¹²² Ciò che ha fatto addirittura pensare che l'autore dell'itpr. a CThV 9.29.3 si fosse servito proprio delle PS: CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 24 nt. 59.

¹²³ CONRAT, *Breviarium Alaricianum* cit., 571 ss.

¹²⁴ CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 304. Per non falsificare la propria tesi, Cannata è costretto a ricorrere a ulteriori supposizioni: “Tuttavia si può pensare che i compilatori non ritenessero sufficienti tali trattazioni, ovvero si riservassero di decidere in seguito sulla loro completezza”. Nel difendere tale ipotesi da possibili obiezioni, Cannata non può fare a meno di riconoscere la possibilità che si tratti di rinvii interni: “Preferisco, in ogni modo, dare questa interpretazione al richiamo, piuttosto che pensarlo diretto a trarre dal *ius* le nozioni di singoli concetti (che pure ricorrono numerosi nelle costituzioni e nell'*interpretatio*)”.

¹²⁵ CANNATA, *I rinvii al ‘ius’* cit., 306. Quanto alle formule “*hic de iure addendum qui sint agnati vel cognati*”, “... *quid sit utrumvi*” e “... *de ordine violentiae*”, presenti nel solo *codex Eporediensis* (nell'itpr. rispettivamente a CThV 5.3.1, 4.21.1 e 9.7.1) e non accolte da Hänel nella propria edizione della LRV, Cannata osserva (307 ss.) come tali rinvii siano anch'essi soddisfatti dalla parte degli *iura* della stessa LRV.

in materia di *emancipatio* potrebbe essere soddisfatto da EG 1.6.3-5, dedicati al *pater fiduciarius* e al suo ruolo nell'emancipazione del *filius familias*. Solamente il rinvio alla *lex Papia* sembra cadere nel vuoto.

Di diversa natura è invece l'invito, contenuto sia nell'itpr. a CThV 3.13.2 (“... *quia hoc lex ista non evidenter ostendit, in iure, hoc est in Pauli sententiis sub titulo de dotibus requirendum aut certe in Pauli responsis sub titulo de re uxoria*”) sia in quella a CThV 3.16.2 (... *quod Paulus in libro responsorum dicit sub titulo de re uxoria*), a integrare il testo normativo ricorrendo ai passi contenuti nelle *sententiae* e nei *responsa* di Paolo in materia di dote, i quali effettivamente non trovano riscontro nella LRV, neanche nelle PV. Mentre per Savigny tali rinvii sarebbero da attribuire anch'essi ai compilatori alariciani, i quali avrebbero poi deviato dall'originario progetto di inserire nella raccolta normativa anche tale opera paolina¹²⁶, per Cannata si tratterebbe invece di “rinvii prealariciani”, più probabilmente già contenuti nei commentari al Codice Teodosiano utilizzati dai compilatori e da questi ultimi non eliminati¹²⁷.

9. Conclusioni

Alla luce di questa breve disamina, si ritiene di poter concludere che la selezione del materiale prelevato dalle PS debba essere avvenuta molto probabilmente coordinando questa fonte con le altre contenute nella compilazione. All'interno della LRV, le PV sembrano lavorare in sinergia con l'EG, il CThV e le Novv., in un rapporto di introduzione-approfondimento-complementarità. Solo in rari casi sono riscontrabili antinomie fra il dettato delle varie fonti¹²⁸. L'intera costruzione sistematica del diritto del Breviario tentata da Conrat, pur debitrice delle esigenze sistematizzanti proprie della dottrina tedesca dell'epoca, mostra come, all'interno della compilazione alaricianiana, fosse effettivamente possibile coordinare tra loro la parte delle *leges* (CThV e *Novellae* post-teodosiane) – comprese le loro *interpretationes* – e quella degli *iura* (soprattutto PV ed EG), laddove sono proprio le PV, ancor più dell'EG, a offrire un contributo fondamentale all'esposizione della disciplina dei singoli istituti giuridici. Lo stesso risultato viene confermato dagli studi di Liebs.

¹²⁶ SAVIGNY, *Geschichte*, vol. II cit., 50 ss.

¹²⁷ CANNATA, *I rinvii al 'ius'* cit., 312. La spiegazione già di Savigny e accolta da Cannata, secondo cui “I compilatori, raccogliendoli nel Breviario, si riservarono certo di inserire, tra gli *iura*, i passi corrispondenti”, ma “non ebbero il tempo di farlo”, continua però a presentare, nonostante le certezze manifestate dallo studioso, un alto grado di ipoteticità.

¹²⁸ Questo aspetto era stato messo in risalto già da CONRAT, *Der Westgothische Paulus* cit., 14 e nt. 34, che ha piuttosto cercato di superare i contrasti. Si vedano però le considerazioni critiche di SCHELLENBERG, *Die Interpretationen* cit., 26-28.

Nel contesto dell'intera compilazione alariciana, dunque, le PV non solo rappresentavano un utile e pratico compendio del diritto romano, ma erano parte 'dialogante' con le altre fonti – di natura tanto legislativa quanto giurisprudenziale – raccolte dai compilatori. Anche con il contributo delle PV, Alarico II è stato in grado di offrire alla prassi nel regno visigoto una raccolta coordinata e idealmente esaustiva di precetti giuridici chiari, con l'evidente intento di renderla anche facilmente applicabile.